

AULA 'A'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLA PONTERIO
Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO
Dott. GUGLIELMO CINQUE
Dott. FABRIZIO AMENDOLA
Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO

- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22635-2023 proposto da:

████████████████████ S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato ██████████;

- ricorrente -

2026
388

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 63/2023 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 01/09/2023 R.G.N. 1762/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

Oggetto

**Infortunio sul
lavoro**

R.G.N. 22635/2023

Cron.
Rep.
Ud. 28/01/2026
CC
È STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA
SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN
CASO DI
DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:

██████████



FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto «la responsabilità della [REDACTED] S.r.l. in ordine all'infortunio occorso a [REDACTED] in data 15.12.2006», condannandola a risarcire al lavoratore «il danno non patrimoniale subito, che viene quantificato – dopo aver detratto la somma di €.123.353,30, quale valore capitale della rendita di inabilità liquidata dall'I.N.A.I.L. per il danno biologico subito dal ricorrente - in €.176.647,00», oltre accessori e spese.
2. In sintesi, la Corte territoriale ha preliminarmente respinto il motivo di gravame con cui la società aveva censurato la decisione di primo grado per avere disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione, depositato con modalità cartacee anziché telematiche dinanzi al Tribunale di Frosinone, evidenziando, tra l'altro, che «in effetti non vi è censura specifica rispetto all'intervenuta applicazione dell'art. 156 c.p.c.», atteso che già il primo giudice aveva sottolineato come la società, costituendosi nel giudizio riassunto, si fosse difesa nel merito, senza dedurre alcuno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa.
3. La Corte ha, poi, condiviso con la sentenza impugnata l'accertamento della responsabilità datoriale per violazione degli obblighi di sicurezza, argomentando, tra l'altro, che «mancavano le barriere di protezione della linea di movimentazione dei vassoi alla quale l'attore era addetto e i minimi presidi erano del tutto insufficienti, senza contare l'inesperienza oggettiva dell'appellato», al suo terzo giorno di lavoro; ha altresì escluso che «la condotta del lavoratore abbia



assunto i caratteri della abnormità, anche considerata l'assenza di esperienza».

4. Infine la Corte ha confermato la quantificazione del danno non patrimoniale effettuata dal primo giudice, anche avuto riguardo alla praticata personalizzazione in via equitativa.

5. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con tre motivi; ha resistito con controricorso l'intimato. Entrambe le parti hanno comunicato memorie.

All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso – che, come i successivi, può essere esposto secondo la sintesi offerta in premessa dalla stessa parte ricorrente - «censura la sentenza n. 63/2023 resa *inter partes* dalla Corte d'Appello di Roma (per) violazione e falsa applicazione dell'art. 16-bis, del d.l. n. 179/2012, in combinato disposto con gli artt. 50, 121, 156, 307 e 308 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per aver ritenuto che il deposito dell'atto di riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale, effettuato in modalità cartacea e non telematica, dia luogo ad una semplice irregolarità anziché ad una inesistenza o nullità processuale, che determina l'inammissibilità dell'atto».

La censura è infondata.

La sentenza impugnata sul punto è conforme al seguente principio, dal quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi: «L'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell'art. 16-bis d.l. n. 179 del



2012, tali dovendosi considerare, ai fini della normativa sul processo telematico, solo quegli atti che vengono depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario, e può essere depositato anche in modalità cartacea e non - obbligatoriamente - telematica» (Cass. n. 31834/2024, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; in conf. Cass. n. 22724/2025).

2. Con il secondo motivo «si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 1227, comma 1, c.c. nonché degli artt. 5, 35, punto 2 e 38 del d.lgs. 626/1994 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nel punto in cui ha riconosciuto la violazione dell'obbligo di sicurezza sul lavoro e la conseguente responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso al lavoratore, senza considerare l'apporto causale della condotta abnorme e imprevedibile tenuta dal medesimo».

Il motivo è inammissibile.

Come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dei fatti quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.



Nella specie solo formalmente viene prospettata la violazione di una serie di norme di diritto, ma nella sostanza si sostiene che il lavoratore avrebbe tenuto una condotta che risulterebbe causa esclusiva ovvero, quantomeno, concausa dell'evento, perché «imprudente e imperita», con ciò inevitabilmente contestando un apprezzamento di merito compiuto dai giudici ai quali è devoluto e che lo hanno espressamente escluso.

Tale accertamento dei fatti è, inoltre, assistito dalle preclusioni derivanti dalla ricorrenza di una cd. «doppia conforme» (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), che non possono essere aggirate mediante la deduzione solo formale di un preteso *error in iudicando*.

3. «Con il terzo motivo, si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, d.P.R. 1125/1965 e 13, d.lgs. n. 38/2000, art. 1227 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., stante l'erroneità del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale e, in subordine, sulla sua quantificazione e/o personalizzazione».

Il motivo non può trovare accoglimento.

In diritto, la sentenza gravata è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con



l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (da ultimo, Cass. n. 21196/2025; in precedenza, cfr. Cass. n. 9166/2017).

Ogni residua censura è inammissibile, atteso che chi ricorre non riesce ad enucleare quale sarebbe l'errore di diritto compiuto dalla Corte territoriale ma, piuttosto, contesta la valutazione equitativa del danno non patrimoniale compiuta dai giudici del doppio grado, senza neanche riportare nell'illustrazione del motivo i contenuti specifici della decisione di prima istanza con cui quella d'appello confermativa inevitabilmente si salda.

3. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020).

Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 di parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.500,00, oltre euro



200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese
forfettario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di [REDACTED]
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2026.

La Presidente
Dott.ssa Carla Ponterio

